

le quali occupano esclusivamente mano d'opera locale ed hanno dato buona prova nella esecuzione dei precedenti lavori.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« BERTINI ».

**Zanardi.** — *Ai ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se gli smobilitati uniti in cooperativa possano liquidare le polizze d'assicurazioni, create con decreto 10 dicembre 1917, senza subire alcuna trattenuta, non conforme alle promesse tante volte ripetute, allo scopo di acquistare strumenti di lavoro ».

RISPOSTA. — « La questione finanziaria inerente alle polizze gratuite di assicurazione conferite ai combattenti in virtù del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1910, è stata recentemente esaminata da apposita Commissione.

« I risultati degli studi di essa sono stati concretati nel regio decreto 7 marzo 1919, n. 283, che prevede per le polizze miste da lire 1000 il riscatto mediante sottoscrizione al 6° prestito nazionale per un importo di lire 400 di rendita al valore nominale, e prevede, altresì, per quelle polizze che non fossero esibite alla sottoscrizione al prestito, anticipazioni da parte dell'Opera nazionale dei combattenti e d'Istituti non aventi scopo di lucro, garantite con le polizze stesse sino alla concorrenza del loro valore attuale, e per la rimanenza con altre garanzie sino a raggiungere le lire 1000.

« Il pagamento anticipato delle polizze alla pari e senza attendere il verificarsi delle condizioni dell'atto assicurativo, non è possibile sia per ragioni finanziarie e sia per la natura stessa dei contratti della specie.

« Le cooperative di smobilitati possono avvalersi delle disposizioni del predetto regio decreto 7 marzo 1920, n. 283, tanto nel caso che i singoli smobilitati sottoscrivano al prestito quanto nel caso che essi conferiscano alla Cooperativa la loro polizza. Il regio decreto medesimo contiene, a tale uopo, esplicite e precise disposizioni.

« La presente risposta è data anche a nome dell'onorevole ministro dell'industria, commercio e lavoro.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*  
« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

**Zerboglio.** — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere :

1° se nell'emanato decreto di concorso alla magistratura per titoli non giudichi equo di modificare il limite di età di quarant'anni stabilito dall'antecedente decreto 6 luglio 1919, n. 1147, dato specialmente il non confortante risultato se-

condo cui i vincitori del passato concorso sarebbero subito dimessi, in proporzione del 50 per cento, tanto per non essersi conosciuti pari al delicato ufficio quanto per l'immediata delusione delle concepite speranze; e di elevare il limite stesso ai quarantatre anni che è stato il limite della mobilitazione e quindi quello delle relative conseguenze in ordine ai sacrifici ed ai danni;

2° se nella ipotesi che intenda persistere sul limite di quarant'anni, non consideri doveroso aggiungere una disposizione interpretativa che escluda dal computo della età gli anni del servizio militare, visto che il decreto 13 settembre 1919, numero 1825, ha fissato che nei concorsi degli enti locali agli smobilitati sia fatto un abbuono di quattro anni, abbuono che mal si capisce non sia esteso per gli aspiranti ad uffici governativi ».

RISPOSTA. — « Col decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, il Governo del Re fu autorizzato a indire un concorso per 100 posti di pretore con le norme stabilite nel decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 114. Ora in tale decreto è espressamente fissato come limite massimo di età il quarantesimo anno, il quale pertanto non si potrebbe variare. Nè sarebbe consigliabile farlo, trattandosi di un limite anche troppo esteso e che non trova riscontro nei concorsi banditi presso altre Amministrazioni. Elevandolo ancora di più, si verrebbe a favorire l'ingresso nella magistratura di chi evidentemente non è riuscito nella libera professione; inoltre, poichè le preture disponibili non sono, in gran parte, fra le più ambite e fra quelle che offrono maggiore comodità, occorre che i funzionari da destinarvisi siano in età ed in condizioni di famiglia tali da affrontare con più facilità gli eventuali disagi.

« Per le stesse considerazioni non si potrebbe stabilire che dal computo dell'età venissero tolti gli anni del servizio militare.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« PORZIO ».

**Zerboglio.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ed ai ministri della giustizia e degli affari di culto, e delle finanze.* — « Sui provvedimenti a favore degli avvocati e procuratori smobilitati, conforme ad esplicite dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio e dal ministro della giustizia al Comitato centrale della Federazione nazionale avvocati e procuratori che hanno prestato servizio militare durante la guerra; ed in ispecie sulla esenzione biennale dell'imposta di ricchezza mobile da accordarsi ai professionisti reduci dal servizio militare le cui aziende professionali si trovano nelle condizioni reali di aziende nuove e mal sopportano l'aggravio onde sono colpite, per parte di alcune agenzie anche con